

Regolamento di previdenza
Versione breve



Competenze connesse

Indice

Perché pubblicare una versione breve del regolamento di previdenza?	4
Primo, secondo e terzo pilastro: cosa significano per voi personalmente?	4
▪ Primo pilastro: la previdenza pubblica (AVS/AI)	4
▪ Secondo pilastro: la previdenza professionale (LPP)	4
▪ Terzo pilastro: la previdenza privata	4
▪ Le disposizioni legali	4
Come viene finanziata la vostra previdenza professionale?	5
▪ Contributo di risparmio	5
▪ Premi per le prestazioni assicurative	5
Prestazioni di vecchiaia	5
▪ Rendita di vecchiaia	5
▪ Versamento del capitale	5
▪ Rendita per figli di pensionati	5
▪ Età di pensionamento	5
Prestazioni in caso d'invalidità	6
▪ Rendita d'invalidità	6
▪ Rendita per figli di invalidi	6
▪ Termine di attesa per il pagamento della rendita	6
▪ Ammontare della rendita	6
▪ Coordinamento delle prestazioni	6
Prestazioni in caso di decesso	6
▪ Rendita per coniugi, rendita per partner e rendita per orfani	6
▪ Ammontare delle rendite	6
▪ Altre disposizioni	6

Possibilità di finanziamento di una proprietà d'abitazioni	7
▪ Varianti ammesse	7
▪ Varianti non ammesse	7
Prestazioni all'entrata in servizio e all'uscita dal servizio	7
▪ Entrata nella cassa pensione	7
▪ Uscita dalla cassa pensione	7
Chi è assicurato e chi non lo è?	8
▪ Condizioni di affiliazione	8
▪ Esclusione dall'affiliazione	8
▪ Disposizioni valide per gli stagionali	8
Quando ha effetto l'assicurazione e fino a quando dura?	8
▪ Assicurazione del rischio dopo l'uscita	8
▪ Condizioni per i giovani	8
Da quali accordi contrattuali è disciplinata la vostra previdenza professionale?	9
▪ Adesione del vostro datore di lavoro a Valitas Fondazione collettiva LPP	9
▪ Commissione amministrativa	9
Come vi vengono fornite le informazioni sulla previdenza professionale?	9
▪ Certificato di previdenza	9
▪ Spiegazioni concernenti il certificato di previdenza	10
Se desiderate saperne di più	14

Perché pubblicare una versione breve del regolamento di previdenza?

Con questa versione sintetica del regolamento di previdenza vogliamo spiegarvi con parole semplici la previdenza professionale. Più precisamente, intendiamo illustrarvi la vostra previdenza personale

- per la vecchiaia
- in caso di incapacità di guadagno dovuta a invalidità
- in caso di decesso.

La previdenza appare una materia piuttosto arida e per questo la maggior parte degli assicurati preferisce non occuparsene. Tuttavia è importante che ne conosciate almeno gli aspetti salienti. Dopotutto voi versate ogni mese, insieme al vostro datore di lavoro, somme ingenti per la previdenza. Una quota significativa dei vostri risparmi personali è accumulata proprio nella previdenza professionale.

Vi invitiamo dunque a dedicare un poco del vostro tempo a leggere attentamente questa versione breve del Regolamento. È opportuno farlo – nell'interesse vostro, della vostra famiglia e delle altre persone che avete a carico.

Primo, secondo e terzo pilastro: cosa significano per voi personalmente?

In Svizzera, la previdenza si articola in tre pilastri.

Primo pilastro: la previdenza pubblica (AVS/AI)

AVS/AI è l'abbreviazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità della Confederazione svizzera. Il suo scopo è garantire il sostentamento minimo a voi e alla vostra famiglia. La copertura è attiva

- a) dopo il pensionamento,
- b) in caso di decesso,
- c) se non siete più in grado di lavorare a causa di un'invalidità.

Secondo pilastro: la previdenza professionale (LPP)

In combinazione con il primo pilastro, il secondo pilastro consente di «mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale». Questo obiettivo fissato dalla legge può essere raggiunto o anche superato; il risultato dipende in larga misura dal tipo di piano previdenziale scelto dal vostro datore di lavoro.

Terzo pilastro: la previdenza privata

Nell'ambito del terzo pilastro avete la possibilità di migliorare ulteriormente la vostra previdenza tramite risparmi fiscalmente agevolati. Il terzo pilastro è facoltativo, ma questo non significa che non sia necessario risparmiare per la previdenza. A seconda di come è strutturata la vostra cassa pensione (2° pilastro LPP), il terzo pilastro rappresenta un elemento aggiuntivo importante per la previdenza. Vi consigliamo di discutere questo aspetto con un esperto in materia di previdenza. Ne vale la pena.

Le disposizioni legali

Le basi della previdenza professionale sono sancite nella costituzione della Confederazione. Gli aspetti di dettaglio sono disciplinati da un insieme di leggi e disposizioni esecutive.

Il primo e il secondo pilastro rappresentano assicurazioni obbligatorie. Tutti i lavoratori e i datori di lavoro versano i contributi AVS/AI e LPP.

Come viene finanziata la vostra previdenza professionale?

I dipendenti e i datori di lavoro sostengono insieme i costi della previdenza professionale. La vostra parte di contributi è detratta ogni mese dal salario. La quota che voi versate e quella a carico del datore di lavoro sono riportate nel certificato di previdenza.

I contributi sono composti in genere come segue.

Contributo di risparmio

L'ammontare del vostro contributo di risparmio mensile dipende dal piano di previdenza del datore di lavoro, dalla vostra età e dal vostro salario.

L'importo esatto è indicato nel certificato di previdenza che vi viene inviato una volta all'anno.

I contributi di risparmio sono versati in parte da voi e in parte dal datore di lavoro. Quest'ultimo versa almeno i contributi equivalenti alla somma versata dalla totalità dei suoi dipendenti. Tramite questi contributi di risparmio, accumulate nel corso del tempo un capitale di vecchiaia che vi viene accreditato sul vostro conto individuale. Esso aumenta in modo considerevole grazie agli interessi, cui si aggiungono le eventuali prestazioni di libero passaggio che confluiscono nella vostra cassa pensione da rapporti di lavoro precedenti e/o altre eventuali contribuzioni (segnatamente i versamenti unici facoltativi).

Al momento del pensionamento, ricevete il capitale di vecchiaia sotto forma di una rendita mensile, di un versamento unico o di una soluzione mista.

Premi per le prestazioni assicurative

I premi di rischio assicurano i rischi di decesso e d'invalidità. Il loro ammontare viene ricalcolato ogni anno.

Prestazioni di vecchiaia

Con il passare degli anni, i contributi di risparmio mensili e i redditi di capitale vanno a formare una somma importante che rappresenta il capitale di risparmio cui avrete diritto quando andate in pensione.

Nel certificato di previdenza è indicato l'ammontare presunto del vostro capitale di previdenza.

Rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia vi viene corrisposta con un importo mensile. I versamenti mensili continuano per tutta la vita, anche dopo che è stato esaurito il capitale necessario al finanziamento della rendita. L'importo esatto della rendita è stabilito al momento del vostro pensionamento. La rendita di vecchiaia è calcolata in percentuale al capitale di risparmio (aliquota di conversione) disponibile al raggiungimento dell'età pensionabile.

Versamento del capitale

Se scegliete la prestazione sotto forma di capitale, il capitale di risparmio vi viene corrisposto integralmente o in parte con un unico versamento. In questo caso non è coperto il rischio di una erosione precoce del capitale.

Se optate per il versamento del capitale dovete darne comunicazione almeno un mese prima del pensionamento a Valitas Fondazione collettiva LPP. Altrimenti riceverete una rendita di vecchiaia a partire dal pensionamento.

Rendita per figli di pensionati

Se sono soddisfatti i requisiti di legge, dopo il pensionamento ricevete una rendita per figli di pensionati. Le rendite per figli di pensionati sono corrisposte fino al compimento del 18° anno, oppure fino al raggiungimento del 25° anno di età se i figli sono ancora in formazione. Le condizioni applicabili al singolo caso dipendono dal piano di previdenza.

Età di pensionamento

L'età di pensionamento o età pensionabile è raggiunta quando avete maturato il diritto a una rendita di vecchiaia ai sensi della LPP. Attualmente l'età ordinaria di pensionamento è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne. È possibile anticipare il pensionamento (a partire dai 58 anni) come pure posticiparlo (al massimo fino al compimento dei 70 anni), applicando quanto previsto in materia dal piano di previdenza del vostro datore di lavoro.

Maggiori informazioni sul pensionamento anticipato o deferito sono disponibili nel Regolamento di previdenza di Valitas Fondazione collettiva LPP (www.valitas.ch).

Prestazioni in caso d'invalidità

Rendita d'invalidità

Se rimanete incapaci in maniera durevole di svolgere un'attività lucrativa in seguito a malattia o infortunio, avete comunque diritto a una rendita d'invalidità. Le prestazioni in caso di malattia sono stabilite nel piano di previdenza.

Le prestazioni sono commisurate al grado di incapacità al guadagno, determinato in base agli accertamenti dell'assicurazione d'invalidità federale AI.

Per beneficiare di una rendita d'invalidità bisogna essere incapaci al guadagno almeno al 40 per cento. In caso di un'incapacità al guadagno del 50 per cento avete diritto a mezza rendita; con un'incapacità del 60 per cento percepite tre quarti di una rendita e a partire dal 70 per cento vi viene corrisposta la rendita d'invalidità intera.

Rendita per figli di invalidi

Se sono soddisfatti i requisiti di legge, oltre alla rendita d'invalidità ricevete anche una rendita per figli di invalidi. Le rendite per figli sono corrisposte fino al compimento del 18° anno, oppure fino al raggiungimento del 25° anno di età se i figli sono ancora in formazione. Le condizioni applicabili al singolo caso dipendono dal piano di previdenza.

Termine di attesa per il pagamento della rendita

La rendita d'invalidità e la rendita per figli di invalidi decorrono una volta scaduto il periodo di attesa convenuto nel piano di previdenza.

Ammontare della rendita

Per conoscere l'ammontare della vostra rendita e di quella dei vostri figli dovete consultare il certificato di previdenza.

Coordinamento delle prestazioni

La compagnia di assicurazioni si riserva il diritto di ridurre le prestazioni d'invalidità (in caso di colpa propria o di sovrassicurazione).

Prestazioni in caso di decesso

Nel caso della vostra morte sono i famigliari a beneficiare delle prestazioni. Le disposizioni che disciplinano nel dettaglio le condizioni e l'ordine dei beneficiari sono riportate nel Regolamento di previdenza.

Rendita per coniugi, rendita per partner e rendita per orfani

Se siete sposati, il coniuge superstite riceve una rendita per coniugi. Se nel piano di previdenza è assicurata una rendita per conviventi, il convivente dello stesso sesso o di sesso diverso designato dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità ha diritto a una rendita per superstiti di importo equivalente alla rendita per coniugi, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel Regolamento. Se avete figli, questi hanno diritto a una rendita per orfani. La rendita per orfani si estingue al compimento del 18° anno o del 25° anno di età per i figli che sono ancora in formazione. Le condizioni applicabili al singolo caso dipendono dal piano di previdenza.

Ammontare delle rendite

L'ammontare della rendita per coniugi e della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza. Nel certificato di previdenza è indicato l'ammontare delle prestazioni per i superstiti.

Altre disposizioni

In caso di decesso viene corrisposto un capitale di decesso secondo quanto stabilito nel piano di previdenza. Il piano di previdenza e il Regolamento di Valitas Fondazione collettiva LPP recano tutte le disposizioni che disciplinano il caso di decesso.

Possibilità di finanziamento di una proprietà d'abitazioni

Il capitale di risparmio è (pressoché) sempre a vostra disposizione per acquistare una proprietà abitativa.

Il finanziamento è tuttavia vincolato a determinate condizioni. I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati esclusivamente per la proprietà di un'abitazione a uso personale.

Varianti ammesse

- Acquisto o costruzione di una proprietà abitativa
- Investimenti che aumentano il valore della proprietà d'abitazioni (ampliamento, ristrutturazione totale)
- Ammortamento di ipoteche
- Acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni analoghe.

Varianti non ammesse

- Solo acquisto di un terreno edificabile
- Finanziamento di una casa di vacanza
- Pagamento di interessi ipotecari
- Finanziamento dell'attività di manutenzione ordinaria
- Acquisto di usufrutti e diritti di abitazione

Informazioni più dettagliate sono riportate nell'OPPA, l'ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, e nel Regolamento sulla promozione della proprietà d'abitazioni di Valitas Fondazione collettiva LPP (Appendice 1 al Regolamento di previdenza, vedi anche www.valitas.ch).

Prestazioni all'entrata in servizio e all'uscita dal servizio

Entrata nella cassa pensione

Con l'ingresso in una nuova cassa pensione siete tenuti per legge a versare tutte le prestazioni di libero passaggio. Tale obbligo vige senza restrizioni sia per la parte obbligatoria che per quella sovraobbligatoria.

Uscita dalla cassa pensione

Quando uscite da una cassa pensione avete diritto per legge all'intero capitale di risparmio («prestazione di uscita»). Tale capitale è composto da:

- tutti i contributi di risparmio versati da voi e dal vostro datore di lavoro;
- le prestazioni di libero passaggio apportate da precedenti rapporti di previdenza;
- i riscatti volontari;
- tutti i redditi di capitale (interessi);
- i rimborsi in seguito a divorzio, i prelievi anticipati o la realizzazione di pegni in relazione a misure di promozione della proprietà d'abitazioni;
- le eccedenze distribuite.

Dall'ammontare spettante sono dedotti:

- i prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni che sono stati corrisposti;
- i versamenti in seguito a divorzio.

L'importo della vostra prestazione di libero passaggio può essere verificato in qualsiasi momento ed è del tutto trasparente.

L'importo complessivo viene trasferito nella cassa pensione del vostro datore di lavoro successivo oppure su un conto di libero passaggio di vostra scelta. Il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei casi seguenti:

- se lasciate definitivamente la Svizzera (limitatamente all'avere di vecchiaia obbligatorio secondo la LPP, il pagamento in contanti non è ammesso in caso di partenza dalla Svizzera se continuate a essere soggetti ad assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, secondo le prescrizioni legali di uno Stato membro dell'Unione Europea o dell'Islanda o della Norvegia, o vivete nel Liechtenstein),
- se intraprendete un'attività lucrativa indipendente come attività principale,
- se la prestazione d'uscita è inferiore al contributo che versate nell'arco di un anno.

Le persone assicurate che sono coniugate o vivono in un'unione domestica registrata necessitano del consenso scritto del partner, la cui firma deve essere autenticata ufficialmente.

Se al termine del rapporto di lavoro non impartite istruzioni specifiche, Valitas Fondazione collettiva LPP trasferisce la vostra prestazione d'uscita secondo le disposizioni di legge alla Fondazione istituto collettore LPP.

Chi è assicurato e chi non lo è?

La previdenza professionale è obbligatoria.

Tutti i dipendenti di un'impresa sono assicurati.

Condizioni di affiliazione

Per essere accolti nella previdenza professionale occorre soddisfare solo due requisiti: dovete essere soggetti all'obbligo di pagamento dei contributi AVS e il vostro salario deve superare l'importo minimo stabilito nel piano di previdenza.

Esclusione dall'affiliazione

L'affiliazione all'assicurazione non è ammessa se si presentano le seguenti condizioni:

- non avete ancora compiuto 17 anni;
- avete già compiuto 70 anni;
- il vostro salario è inferiore all'importo minimo stabilito nel piano di previdenza;
- esercitate un'attività accessoria e siete già assicurati nell'ambito della vostra attività lucrativa principale;
- il vostro contratto di lavoro ha una durata massima di tre mesi;
- siete incapaci al guadagno al 70 % o più (secondo l'AI).

Disposizioni valide per gli stagionali

Come stagionali siete assicurati per la durata del rapporto di lavoro.

Quando ha effetto l'assicurazione e fino a quando dura?

In linea di massima l'assicurazione vi copre da quando entrate in servizio presso l'impresa fino al termine del rapporto di lavoro.

In caso di entrata in servizio tra il 1° e il 15° giorno del mese, l'assicurazione è valida dal primo giorno del mese. L'assicurazione è valida dal primo giorno del mese successivo se entrate in servizio a partire dal 16° giorno del mese, sempre che raggiungete il salario minimo previsto per l'ingresso nella cassa pensione.

Assicurazione del rischio dopo l'uscita

Anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro siete assicurati contro i rischi di invalidità e decesso fino a quando instaurate un nuovo rapporto di lavoro o comunque per una durata massima di un mese dopo l'uscita.

Condizioni per i giovani

Al raggiungimento dei 17 anni di età siete assicurati contro i rischi di decesso e invalidità a partire dal 1° gennaio successivo. Salvo diversa disposizione del vostro piano di previdenza, l'accumulo del capitale di vecchiaia inizia per legge il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 24° anno di età. A partire da tale data aumentano di conseguenza i premi.

Da quali accordi contrattuali è disciplinata la vostra previdenza professionale?

Adesione del vostro datore di lavoro a Valitas Fondazione collettiva LPP

Il vostro datore di lavoro è affiliato a Valitas Fondazione collettiva LPP allo scopo di gestire la previdenza professionale.

Valitas Fondazione collettiva LPP è un istituto di previdenza registrato in conformità alle disposizioni di legge. La Fondazione gestisce la cassa di previdenza del vostro datore di lavoro. Il Consiglio di Fondazione ne è l'organo supremo. Le Commissioni amministrative sono gli organi costituiti dai datori di lavoro affiliati. La vigilanza sulla Fondazione viene esercitata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Valitas AG è responsabile della gestione di Valitas Fondazione collettiva LPP.

Le prestazioni che Valitas Fondazione collettiva LPP dispensa sono stabilite per contratto nel Regolamento di previdenza e nel piano di previdenza.

Il piano di previdenza ovvero i vari piani di previdenza dei singoli datori di lavoro recano in dettaglio le disposizioni attuariali e finanziarie per la previdenza del personale. Il piano di previdenza va applicato sempre in combinazione con il Regolamento di previdenza di Valitas Fondazione collettiva LPP. Esso corrisponde come minimo alle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ma può offrire una tutela anche maggiore nell'interesse dell'assicurato e del datore di lavoro.

Commissione amministrativa

Come indicato sopra, la vostra impresa istituisce una Commissione amministrativa per la previdenza professionale. Alla commissione devono essere eletti in numero uguale i rappresentanti del datore di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti.

La Commissione amministrativa cura gli interessi della cassa di previdenza e degli assicurati dal punto di vista amministrativo. Rappresenta l'impresa, la cassa di previdenza e gli assicurati nel rapporto con Valitas Fondazione collettiva LPP.

Le relazioni e i rapporti giuridici tra voi e Valitas Fondazione collettiva LPP e tra quest'ultima e il vostro datore di lavoro o la cassa di previdenza sono regolati tra l'altro dalla Convenzione di adesione e dal Regolamento di previdenza. Almeno un esemplare è disponibile presso la vostra impresa e può essere consultato (vedi anche www.valitas.ch).

Come vi vengono fornite le informazioni sulla previdenza professionale?

Il vostro datore di lavoro ovvero la Commissione amministrativa è in contatto regolare con Valitas Fondazione collettiva LPP.

Il datore di lavoro comunica a Valitas Fondazione collettiva LPP le entrate e le uscite nonché tutti gli altri cambiamenti (per esempio i cambiamenti di salario e i casi di incapacità lavorativa).

Valitas Fondazione collettiva LPP comunica alla Commissione amministrativa l'andamento finanziario del patrimonio di previdenza, gli oneri di gestione e le prestazioni complessive dispensate (conto annuale).

Certificato di previdenza

Il certificato di previdenza (vedi le pagine 12 e 13) riporta in dettaglio i contributi versati da voi e dal vostro datore di lavoro, le prestazioni che vi spettano e il capitale di risparmio accumulato.

Il primo certificato di previdenza vi viene inviato quando aderite alla cassa pensione. Ogni anno oppure all'occorrenza (per esempio in occasione di un adeguamento salariale) la vostra cassa pensione vi invia un nuovo certificato di previdenza aggiornato.

Vi consigliamo di verificare e conservare il vostro certificato.

Spiegazioni concernenti il certificato di previdenza

A Salario annuo

Il salario annuo corrisponde al salario annuo AVS notificato, come comunicato dal datore di lavoro a Valitas Fondazione collettiva LPP.

B Salario annuo assicurato

Il salario annuo assicurato si ottiene deducendo l'importo di coordinamento dal salario annuo dichiarato. Nel caso in cui il piano di previdenza non preveda una deduzione di coordinamento, è assicurato l'intero salario.

C Contributi

Tramite i contributi finanziate insieme al datore di lavoro le prestazioni assicurate. Il datore di lavoro versa un importo corrispondente almeno alla stessa quota versata dai dipendenti nel loro insieme.

L'importo dedotto mensilmente va a coprire i contributi di risparmio, i premi di rischio, il contributo di rincaro e il contributo al fondo di sicurezza, nonché il contributo per l'insolvenza e i costi amministrativi a carico della persona. In caso di sottocopertura della cassa di previdenza, può essere richiesto anche un contributo supplementare di risanamento. I contributi di risparmio servono ad aumentare il capitale di risparmio che costituisce la base per il calcolo della rendita di vecchiaia. I contributi di rischio sono utilizzati per finanziare le prestazioni in caso di decesso e d'invalidità.

D Capitale di risparmio

Capitale di risparmio

Il capitale di risparmio è composto dalle prestazioni di libero passaggio apportate e dai versamenti unici, dai contributi di risparmio e dagli interessi annui. L'importo indicato corrisponde al capitale maturato alla data di emissione (data al ...) del certificato di previdenza.

Avere di vecchiaia ai sensi della LPP

Il capitale è calcolato in conformità alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

E Prelievo anticipato / costituzione in pegno

In questa parte del certificato personale sono elencate le eventuali costituzioni in pegno o i prelievi anticipati ottenuti. Sotto questa voce è indicata anche la parte del capitale di risparmio che è stata eventualmente versata al coniuge in seguito a divorzio.

Prelievo anticipato massimo ammesso per accesso alla proprietà abitativa

La somma indicata corrisponde all'importo che può essere prelevato dalla cassa di previdenza per il finanziamento di una proprietà d'abitazioni a uso personale.

F Prestazioni di previdenza

Vecchiaia

Rendita di vecchiaia

Al raggiungimento dell'età di pensionamento (65 anni per gli uomini, 64 per le donne salvo disposizione diversa nel piano di previdenza), avete diritto a una rendita di vecchiaia a vita.

L'importo della rendita di vecchiaia corrisponde alla conversione attuariale del capitale di risparmio accumulato in base all'aliquota di conversione vigente di volta in volta. L'aliquota di conversione è stabilita da Valitas Fondazione collettiva LPP e la rendita di vecchiaia deve corrispondere almeno alla rendita minima secondo la LPP.

Invece della rendita, è possibile richiedere tramite un'opzione di capitale il versamento dell'intero di capitale o di una parte di esso. L'opzione può essere esercitata fino a 3 mesi prima della data di pensionamento ordinaria o straordinaria (pensionamento anticipato o deferito).

Invalidità

Rendita d'invalidità

Nel certificato è sempre indicata la rendita intera d'invalidità (corrisposta per un'incapacità al guadagno pari o maggiore del 70 %). La rendita minima (rendita d'invalidità LPP) è calcolata moltiplicando l' avere di vecchiaia accumulato in conformità alla LPP per l'aliquota di conversione LPP che si applica alla rendita di vecchiaia all'età di pensionamento. La rendita d'invalidità può essere stabilita dal Regolamento anche in percentuale del salario annuo AVS o del salario assicurato. Il criterio di determinazione della rendita è indicato nel piano di previdenza.

Rendita per figli di invalidi

Se avete diritto a una rendita d'invalidità vi spetta per ogni figlio una rendita supplementare per figli di invalidi. La rendita viene versata fino all'età di 18 anni o fino a 25 anni in caso di figli ancora in formazione. Tale rendita ammonta almeno al 20% della rendita d'invalidità LPP intera oppure può essere calcolata anche in percentuale della rendita d'invalidità regolamentare, in percentuale del salario annuo AVS o ancora in percentuale del salario assicurato. I valori sono indicati nel piano di previdenza.

Decesso

Rendita per coniugi e conviventi

Il diritto a una rendita per coniugi o conviventi è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento di previdenza. La rendita minima corrisponde al 60% della rendita intera d'invalidità LPP. Tale rendita può essere calcolata anche in percentuale della rendita d'invalidità regolamentare, in percentuale del salario annuo AVS o ancora in percentuale del salario assicurato. Il criterio di determinazione della rendita è indicato nel piano di previdenza.

Alle unioni domestiche registrate o alle convivenze si applicano le medesime condizioni valide per le coppie sposate.

In luogo della rendita per partner, il partner superstite può richiedere una liquidazione in capitale.

Rendita per orfani

Se il vostro partner ha diritto a una rendita per partner nel caso del vostro decesso, ad esso spetta per ogni figlio anche una rendita per orfani. La rendita viene versata fino all'età di 18 anni o fino a 25 anni in caso di figli ancora in formazione. Tale rendita ammonta almeno al 20% della rendita d'invalidità LPP intera oppure può essere calcolata anche in percentuale della rendita d'invalidità regolamentare, in percentuale del salario annuo AVS o ancora in percentuale del salario assicurato. I valori sono indicati nel piano di previdenza.

Capitale di decesso

A seconda di quanto previsto nel piano di previdenza, in caso di decesso viene versato un capitale di decesso supplementare. Le disposizioni esatte possono essere consultate nel Regolamento di previdenza.

G Informazioni supplementari

Prestazione di libero passaggio trasferita

Capitale immesso nella cassa di previdenza al momento dell'entrata.

Riscatti volontari

Capitale che avete versato volontariamente (versamento unico) allo scopo di migliorare le prestazioni di vecchiaia (vedi anche «Importo massimo di riscatto»).

Riscatto della riduzione di prestazioni in caso di pensionamento anticipato

Capitale che avete versato per finanziare un pensionamento anticipato. Il riscatto massimo possibile viene calcolato su richiesta da Valitas Fondazione collettiva LPP.

Prestazione d'uscita

Prima che sia dovuta la rendita di vecchiaia è possibile percepire una rendita transitoria che voi stessi finanziate e di cui stabilite l'importo. In ogni caso la rendita transitoria non può essere superiore alla rendita AVS che vi spetterebbe a partire dall'età di pensionamento ordinaria AVS. Maggiori informazioni sono riportate nel Regolamento di previdenza.

Prestazione d'uscita

Corrisponde al capitale di risparmio esistente (vedi **D**).

Importo massimo di riscatto

Importo massimo che potete versare. Il versamento è computato nel capitale di risparmio sovraobbligatorio e accresce le prestazioni di vecchiaia.

Se sotto questa voce non è indicato alcun importo, significa che avete già raggiunto le prestazioni di vecchiaia massime e non potete quindi versare alcun capitale supplementare.

Il riscatto è subordinato a particolari disposizioni legali. Queste sono indicate nel Regolamento di previdenza, sul modulo e nel promemoria per il «Riscatto volontario» (www.valitas.ch).

I versamenti nella cassa pensione derivanti dal patrimonio privato godono di un trattamento fiscale privilegiato.

Confidenziale

Signor Pinco Pallino
Via Esempio 99
9999 Modello

Cassa di previdenza
Ditta
Piano
Numero personale

Esempio SA
Esempio SA
Collaboratori
99999

Consulente alla clientela
+41 44 451 xx xx
xxx@valitas.ch

Certificato di previdenza al 01.01.2019

Rilasciato in data 29.01.2019

	N. di assicurazione sociale	756.0000.0000.00	Grado di occupazione / Grado AI	90.00% / 0.00%
A	Data di nascita	16.09.1974	Salario annuo notificato	90'000
	Stato civile	coniugato/a	Salario assicurato risparmio	67'603
	Ingresso nella cassa pensione	01.01.2019	Salario assicurato rischio	67'603
B	Età di pensionamento ordinaria	30.09.2039	Salario assicurato LPP	60'435

Finanziamento

	Dipendente	Datore di lavoro	Totale annuo
Contributo di risparmio 16%	5'408.40	5'408.40	10'816.80
Contributo per rischi	691.80	691.80	1'383.60
Insolvenza, Rincaro e fondo di garanzia	70.80	70.80	141.60
Costi amministrativi	130.20	130.20	260.40
Contributo supplementare	0.00	0.00	0.00
Contributo di risanamento	0.00	0.00	0.00
Totale rischi e costi	892.80	892.80	1'785.60
C Contributo totale	6'301.20	6'301.20	12'602.40
Contributo totale mensile	525.10	525.10	1'050.20

D Capitale di risparmio

Capitale di risparmio al 01.01.2019	187'520
di cui parte LPP	86'700
Conto supplementare destinato al pensionamento anticipato al 01.01.2019	0
di cui parte LPP	0

Possibilità d'acquisto

Somma d'acquisto massima ammessa al 01.01.2019	*0.00
Riscatto della riduzione di prestazioni in caso di pensionamento anticipato	Dietro richiesta
Acquisto per rendita transitoria AVS	Dietro richiesta

*La preghiamo di tenere presente che la somma d'acquisto si riduce con i contributi di risparmio mensili. Il valore riportato è valido solo al giorno di riferimento. Per un calcolo attuale ci contatti p.f.

E Prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni (PPA) / costituzione in pegno dell'avere di previdenza

Prelievo anticipato massimo ammesso per la proprietà d'abitazioni	187'520
Saldo dei prelievi anticipati PPA in sospeso	0
di cui parte LPP	0
Prestazione di libero passaggio costituita in pegno	No

F Prevedibili prestazioni all'età di

Prestazioni al pensionamento ordinario (età 65)	Capitale	AC*	Mese	Anno
Prevedibile capitale / rendita di vecchiaia (senza interessi)	435'639	5.800%	2'106	25'267
Prevedibile capitale / rendita di vecchiaia (con interessi di proiezione)	501'491	5.800%	2'424	29'086
Rendita minima LPP**	334'958	6.800%	1'898	22'777
Rendita per ogni figlio di pensionati (età termine: 18/25)			485	5'817
Rendita LPP per figli di pensionati*			380	4'555
Opzione di capitale totale o parziale inoltrata				No

*Questa aliquota di conversione (AC) è valida in caso di pensionamento ordinario nell'anno corrente. Per pensionamenti ordinari ad altre età, nonché per quelli anticipati o differiti si applicano altre aliquote di conversione (vedere Regolamento).

**Rendita minima prevista per legge. Se è superiore a quella stabilita dal Regolamento, è versata la rendita minima LPP. Altrimenti si tratta solo di una informazione (conto testimone) non determinante.

Il calcolo della rendita di vecchiaia prevedibile si basa sull'attuale salario, sulle vigenti disposizioni del Regolamento e delle pertinenti leggi e su un interesse di proiezione non garantito di 1%.

Prestazioni di rischio

Prestazioni (annuali) in caso di invalidità	Infortunio	Malattia
Rendita di invalidità	0	23'661
Rendita per ogni figlio di invalidi (età termine: 18/25)	0	4'014
Periodo d'attesa per esonero dai contributi		3 mesi
Periodo d'attesa per prestazioni d'invalidità		24 mesi
Prestazioni (annuali) in caso di decesso	Infortunio	Malattia
Rendita per partner	0	13'521
Rendita per ogni figlio orfano (età termine: 18/25)	0	4'014
Capitale al decesso, proveniente da acquisti facoltativi		0
Capitale supplementare una tantum al decesso, in base al piano di previdenza	0	0
Convivente notificato/a (è stata comunicata la clausola beneficiaria)		No

G Maggiori informazioni

Prestazione/i di libero passaggio apportata/e (senza interessi)		187'520
Prestazione di libero passaggio al matrimonio	09.08.2014	0.00
Riserva sullo stato di salute		Kein Vorbehalt

Avvertenze legali

Il presente certificato di previdenza sostituisce tutti i precedenti. Tutti gli importi sono indicati in franchi svizzeri. Tutti i valori riportati si basano sulle vigenti norme, leggi ed ipotesi e sono di natura meramente informativa. È esclusa ogni garanzia riguardo ai dati sulle prestazioni future. In caso di prestazioni queste sono ricalcolate in base alle disposizioni del Regolamento e delle leggi vigenti in quel momento, nonché sulla scorta dei dati aggiornati validi in quel momento.

Se desiderate saperne di più

In questa versione breve del regolamento abbiamo voluto sintetizzare le disposizioni principali che disciplinano la previdenza professionale.

Il tema è stato trattato senza alcuna pretesa di completezza – che non sarebbe stato possibile garantire. Il Regolamento di previdenza di Valitas Fondazione collettiva LPP, ben più esauriente, conta da solo oltre quaranta pagine, mentre gli atti normativi emanati dalla Confederazione su questo tema riempiono un libro.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di rivolgervi con domande concrete ai membri responsabili della Commissione amministrativa oppure al vostro datore di lavoro. Per informazioni dettagliate consultate il nostro sito (www.valitas.ch) oppure contattate Valitas Fondazione collettiva LPP.

Saremo lieti di assistervi.

Il presente documento è una traduzione. In caso di contestazione, fa fede la versione tedesca.

